

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA
NOTIFICA DÌ INGIUNZIONI DÌ PAGAMENTO**

INDICE

- Art. 1 – Scopo del Regolamento**
- Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata**
- Art. 3 – Soggetti interessati**
- Art. 4 – Soggetti esclusi**
- Art. 5 – Disposizioni generali**
- Art. 6 – Contribuenti ammessi**
- Art. 7 – Modalità di presentazione istanza definizione agevolata**
- Art. 8 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata**
- Art. 9 - Definizione agevolata delle liti pendenti**
- Art. 10- Rateizzazione somme da corrispondere**
- Art. 11 – Pubblicità**
- Art. 12 - Norme finali**
- Art. 13 - Entrata in vigore**

Art.1 - Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, reca le disposizioni della Definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225, pubblicato in S. O. n. 53, relativo alla G. U. n. 282 del 02/12/2016 in vigore dal 3 dicembre , nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.
2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate, anche tributarie , si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai Concessionari della Riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito di notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere sanzioni, versando:
 - a) Le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi:
 - b) Le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) Le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative e per violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3 - Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 31/03/2017 o entro diverso termine eventualmente stabilito da norme di legge;
 - b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;

- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che gli stessi rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 4 - Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

Art. 5 - Disposizioni generali

1. Per la definizione agevolata delle Entrate non riscosse, oggetto della presente disciplina, è prevista l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia;
2. L'ente relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
3. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
 - a) I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - b) Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - c) Le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
6. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

Art. 6 - Contribuenti ammessi

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2, 3 e 4, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.

3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4.

Art. 7 - Modalità di presentazione istanza definizione agevolata.

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza entro e non oltre il 31/03/2017 o altro termine eventualmente stabilito da norme di legge e che sarà prontamente ed in maniera idonea comunicato, mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A/R (nel caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'ufficio e messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.
2. Entro il 31/03/2017 o diverso termine eventualmente stabilito da norme di legge, il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. **La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato al Comune.**

Art. 8 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
2. Il Comune comunicherà al proprio concessionario il piano di rateizzazione concesso e lo stesso invierà ai contribuenti interessati i bollettini per i relativi versamenti.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi legali come approvati da apposita delibera della Giunta Comunale.
4. Il versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 1.

Art. 9 - Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato o grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

Art. 10 - Rateizzazione somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'articolo 7 comma 1;
2. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:
 - Fino ad Euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - Da euro 100,01 a Euro 2.000,00 un massimo di 8 rate mensili;
 - Da Euro 2.000,01 a Euro 5.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
 - Oltre Euro 5.000,01 fino ad un massimo di 14 rate mensili;
3. La scadenza mensile delle rate è fissata al giorno 20 di ciascun mese, l'ultima rata nel rispetto del detto normativo di riferimento scadrà il 20/09/2018, salvo diverso termine stabilito da norme di legge.
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad Euro 20.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria stipulata con Compagnia di primaria importanza e valutazione degli Uffici o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.
5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti, con immediata decadenza della procedura agevolata in corso, riprendendo a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questo caso non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente
6. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari ad euro 50,00.

Art. 11 - Pubblicità

1. Entro trenta giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione sul sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla sua adozione.